

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-2-2020

OGGETTO : *Addizionale Comunale all'IRPEF. Aliquota per l'anno 2020.*

Scandicci, lì 14/01/2020

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE**
Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-2-2020

OGGETTO : *Addizionale Comunale all'IRPEF. Aliquota per l'anno 2020.*

Vista la conforme proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse Dott. Alberto De Francesco;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- 1.un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- 2.un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del predetto decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto, altresì, che l'articolo 1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto, quindi, l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Viste, altresì, le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 13.12.2019, il quale ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015, 41 del 28.04.2016 e n. 15 del 21.03.2019;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2019 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali;

Ricordato, altresì, che con la medesima deliberazione si è altresì introdotta una soglia di esenzione dal tributo di che trattasi per i soggetti il cui reddito complessivo IRPEF sia non superiore ad € 10.000,00, attraverso l'inserimento, nel citato regolamento, dell'art. 3-bis come di seguito riportato:

"Art. 3-bis – ESENZIONI

1. Dall'anno 2019 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.”;

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale, nonché la soglia di esenzione stabilita per l'anno 2019;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 11 articolo 1 D.L 13.08.2011 n. 138 convertito in legge 14.09.2011 n. 148, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Ricordato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs 360/1998, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Viste, altresì, le disposizioni dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante norme in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, per il quale:

“1.All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

Vista, altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – n. 2/DF del 22 novembre 2019, recante chiarimenti in merito alle richiamate disposizioni innovative recate dal surriportato art. 15-bis;

Osservato che, relativamente alla pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale IRPEF, la suddetta Circolare precisa che la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998: inoltre, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; (Allegati nn.1 e 2);

Visto il parere dei revisori dei conti in data ----, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega in copia alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato n.3);

Con voti

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,80 per cento come stabilita dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della medesima addizionale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015, n. 41 del 28.04.2016 e n. 15 del 21.03.2019.
2. Di confermare, per l'anno 2020, l'esenzione dal pagamento dell'addizionale di che trattasi per i soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 10.000,00, come previsto dall'articolo 3-bis del citato regolamento comunale, nel testo risultante dalle modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2019;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360., e successive modificazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.